



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2015 FASC. I

(ESTRATTO)

ROBERTO PINARDI

**LA MODULAZIONE DEGLI EFFETTI TEMPORALI DELLE
SENTENZE D'INCOSTITUZIONALITÀ
E
LA LOGICA DEL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE
IN UNA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON CLAUSOLA DI
IRRETROATTIVITÀ**

20 APRILE 2015

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Roberto Pinardi

La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività

SOMMARIO: **1.** Premessa. – **2.** La questione su cui la Corte si trovava a giudicare. – **3.** La preoccupazione per l'impatto di una (normale) pronuncia di accoglimento. – **4.** Sul potere di modulare gli effetti temporali delle dichiarazioni d'incostituzionalità. – **4.1.** Un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale in materia. – **4.2.** L'impostazione delineata dalla Corte. – **5.** Teoria e pratica nella [sent. n. 10 del 2015](#). – **5.1.** Una preoccupazione manifestata in più modi. – **5.2.** La [sent. n. 10 del 2015](#) come pronuncia di «incostituzionalità differita». – **5.3.** Efficacia *ex nunc* dell'accoglimento e logica del giudizio in via incidentale. – **6.** Concludendo.

1. La [sent. n. 10 del 2015](#) si segnala all'attenzione sia per il merito della questione decisa dalla Corte costituzionale, ed in particolare, sotto questo profilo, per alcune considerazioni attinenti al principio dell'equilibrio di bilancio così come delineato, dall'art. 81 Cost., (*a fortiori*) dopo l'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2012¹, sia per alcune affermazioni di più ampio respiro relative al potere del giudice delle leggi di modulare gli effetti temporali delle sue decisioni. Affermazioni che costituiscono la premessa teorica da cui discende l'adozione di un'insolita dichiarazione di incostituzionalità con effetti esclusivamente *pro futuro*, e cioè «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica».

Le osservazioni che seguono sono dedicate a questo secondo aspetto della pronuncia in commento. Ripercorriamo, quindi, in quest'ottica, le argomentazioni sviluppate dalla Consulta premettendo una breve ricostruzione della *quaestio legitimitatis* che era sottoposta al suo sindacato.

2. Oggetto del dubbio sollevato dal giudice rimettente era l'art. 81, commi 16, 17 e 18 del d. l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 133 dello stesso anno, nella parte in cui tale disciplina prevedeva un prelievo aggiuntivo all'imposta sul reddito delle società, posta a carico delle sole imprese operanti nel settore energetico e degli idrocarburi che avessero conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (cosiddetta *Robin Tax*), nonché il divieto, per le stesse, di traslare gli oneri dovuti a seguito dell'introduzione di siffatta «addizionale» sui prezzi al consumo.

La Corte, dal canto suo, dopo aver, da un lato, ritenuto sufficiente la motivazione tratteggiata dal giudice *a quo* in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle censure prospettate ed aver dall'altro respinto le doglianze² attinenti al mezzo utilizzato (un decreto legge) per introdurre la maggiorazione in parola, ha accolto la questione sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.

Come ampiamente argomentato, infatti, nei punti 6 e seguenti del *Considerato in diritto*, se è vero che, sulla base de«gli orientamenti costantemente seguiti» dalla Consulta, «non ogni modulazione del sistema impositivo per settori produttivi costituisce», in sé, una «violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza», lo è altrettanto, però, che per escludere, sotto questo profilo, violazioni del dettato costituzionale, la previsione «di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta».

¹ Cfr., al riguardo, le osservazioni sviluppate dalla Consulta nel punto 8 del *Considerato in diritto* della sentenza.

² Ex artt. 77, secondo comma e 23 Cost.

Ebbene, nel caso in esame, la grave crisi economica che ha colpito il Paese e che ha causato la «correlata insostenibilità, specie per le fasce più deboli, dei prezzi dei prodotti di consumo primario», unita al «contemporaneo eccezionale rialzo del prezzo del greggio al barile», che «è parso idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di profitto da parte degli operatori dei settori interessati e a incentivare condotte di mercato opportunistiche o speculative», configura, agli occhi della Corte, una «complessa congiuntura economica» che «ben potrebbe essere considerata [...] un elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato» a carico dei soggetti operanti nel «settore energetico e petrolifero». Sicché, così ricostruito, lo scopo perseguito, dal legislatore, mediante l'adozione della disciplina impugnata, viene giudicato «senz'altro legittimo».

Non altrettanto, tuttavia, può dirsi per i mezzi approntati a tale scopo. Essi, infatti, prosegue la Consulta, non appaiono idonei a conseguire quelle finalità solidaristiche che il legislatore ha inteso (espressamente) perseguire dato che, in primo luogo, la maggiorazione dell'aliquota IRES che è determinata dalla normativa in oggetto «si applica all'intero reddito di impresa, anziché ai soli "sovra-profitti"»; in secondo luogo, non è prevista alcuna «delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale» né sono configurati «meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l'applicazione»; ed in terzo luogo, infine, risulta impossibile «prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo». Di modo che, conclude la Corte, l'art. 81 cit. «viola gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità», a causa dell'«incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito».

3. Senonché, a questo punto, invece di accogliere, semplicemente, la *quaestio sub iudice*, la Consulta giunge all'adozione di un dispositivo, sì, caducatorio, ma provvisto, come s'è detto, di una sorta di clausola di irretroattività.

Il fatto è che, come esplicitato in conclusione dell'*iter* argomentativo che caratterizza l'odierna pronuncia³, una normale efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità, nel preservare, *pro praeterito*, i precetti costituzionali violati dalla disciplina censurata, avrebbe contemporaneamente determinato «una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.». Dato che – nel pensiero della Corte – l'«impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari» conseguenti all'annullamento della normativa in parola avrebbe causato «uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva», finendo quindi «per richiedere [...] una irragionevole redistribuzione della ricchezza» proprio «a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole». Da cui la necessità di pervenire ad una «cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale»⁴, allo scopo di evitare «un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.» ossia per garantire il rispetto di quei «principi di eguaglianza e solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali».

4. Ora, sulla peculiare scelta dispositiva che contraddistingue la sentenza in commento e e dunque sul bilanciamento di principi ad essa sottesa tornerò nelle pagine successive. Occorre prima infatti soffermarsi sulle argomentazioni sviluppate, dal giudice delle leggi, nel punto 7 del

³ Ma come poteva, in realtà, desumersi già da alcune considerazioni contenute nella parte precedente della motivazione in diritto (sulla questione tornerò, *infra*, nel corso del par. 5.1).

⁴ Si nota qui una piccola discrepanza nell'individuazione del *dies a quo* della dichiarata incostituzionalità, parlando, infatti, la Corte di «giorno della pubblicazione» della sent. n. 10 e non, invece, come si legge nel dispositivo, di «giorno successivo alla pubblicazione» della stessa.

Considerato in diritto, laddove la Corte tratta, più in generale, del potere, poi utilizzato nella fattispecie, di limitare gli effetti retroattivi delle dichiarazioni d'incostituzionalità. Dando così vita, sotto questo profilo, ad una pronuncia a chiara vocazione dottrinale, ossia svolgendo una serie di considerazioni la cui importanza travalica, con ogni evidenza, i confini del caso specifico che era sottoposto al suo giudizio.

4.1. Il primo dato da porre in evidenza è che la teorizzazione di cui si discute rappresenta un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale in materia. Perché se è corretto affermare che esempi di pronunce di accoglimento (anche totalmente) irretroattive non sono mancati in passato⁵, così come, si potrebbe aggiungere, casi di applicazione della tecnica decisionale *de qua* proprio per ovviare al problema degli effetti finanziari causati da sentenze d'incostituzionalità⁶, va rilevato, viceversa, che mai prima d'ora la Corte costituzionale aveva avvertito l'esigenza o semplicemente colto l'opportunità di soffermarsi sul fondamento e sui limiti del potere in concreto esercitato nel modulare gli effetti caducatori determinati da una pronuncia di accoglimento sui rapporti tuttora pendenti.

Per quest'aspetto, pertanto, ritengo che la sentenza che qui si commenta, a prescindere da qualsivoglia specifica valutazione circa il contenuto delle motivazioni addotte dalla Corte, meriti apprezzamento per lo sforzo argomentativo profuso. Venendo finalmente incontro all'auspicio formulato, in tal senso, dalla dottrina⁷ e provocando, altresì – come è facile ipotizzare – un rinnovato, positivo interesse per l'approfondimento della tematica in parola⁸, dopo la gran messe di studi dedicati, al tema, tra la fine degli anni '80 del secolo scorso ed il decennio successivo, a ridosso dei primi esperimenti giurisprudenziali posti in essere dal giudice delle leggi.

4.2. Quanto al contenuto, poi, delle riflessioni sviluppate in questa parte della [sent. n. 10 del 2015](#), va innanzitutto posto in rilievo come le stesse procedano da una chiara affermazione di principio: «Nel pronunciare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte non può non tenere in debita considerazione l'impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l'eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti». Giacché solo attraverso un bilanciamento

⁵ Basti pensare alle storiche [sentt. nn. 266 del 1988](#) e [50 del 1989](#), entrambe con effetti esclusivamente *ex nunc*, così come statuito, anche in questo caso, espressamente nel dispositivo.

⁶ V. infatti le sentenze – anch'esse di «incostituzionalità differita» (per questa definizione cfr., *infra*, quanto evidenziato nel par. 5.2) – [nn. 501 del 1988](#) e [1 del 1991](#). Ricordo, d'altra parte, che la stessa introduzione di pronunce caducatorie con effetti retroattivi limitati venne fortemente auspicata, da una parte della dottrina e da alcuni Presidenti *pro tempore* della Consulta, proprio al fine di far fronte a talune esigenze di ordine pragmatico tra cui la necessità di prevedere meccanismi atti a contenere gli effetti finanziari causati da sentenze «additive» cosiddette «di prestazione»: per una ricostruzione accurata di queste prese di posizione che prepararono il terreno all'elaborazione ed al concreto utilizzo del modello decisionale in parola, cfr. A. CELOTTO, *Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi normativi volti a limitare l'efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionalità*, in F. MODUGNO (a cura di), *Trasformazioni della funzione legislativa*, I, Milano, 1999, 99-100.

⁷ A partire dal primo, storico Seminario di studi tenutosi presso Palazzo della Consulta e dedicato, per l'appunto, al tema degli effetti temporali delle sentenze della Corte (cfr. ad esempio, in proposito, le riflessioni sviluppate da S. P. PANUNZIO, *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, 1989, 284-285).

⁸ Mentre mi pare più difficile ipotizzare che l'odierna presa di posizione della Corte costituzionale possa riaprire, nell'immediato, il dibattito politico circa l'opportunità di dotare anche il nostro giudice delle leggi di strumenti normativamente previsti che gli consentano di governare gli effetti nel tempo delle sue decisioni. Ciò che potrà forse accadere nel caso in cui la Consulta inizi ad utilizzare il potere oggi espressamente rivendicato in maniera ben più significativa di quanto non si sia verificato in passato tanto da spingere il legislatore (ordinario o costituzionale) a riconsiderare il problema.

tra «tutti i diritti e i principi» di rango costituzionale che risultano «coinvolti nella decisione» è possibile evitare che taluno di essi venga «irrimediabilmente» sacrificato proprio a causa di un'efficacia retroattiva «a tutto campo» della pronuncia d'incostituzionalità, con la conseguenza, che risulterebbe inaccettabile in rapporto al «ruolo affidato a questa Corte come custode della Costituzione nella sua integralità», che una «dichiarazione di illegittimità costituzionale [...] determini, paradossalmente, “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione” [...] di quelli che hanno indotto a censurare la disciplina» impugnata.

A mio avviso, l'impostazione testé tratteggiata risulta, nelle sue linee essenziali, condivisibile.

Anzitutto mi pare ineccepibile il richiamo effettuato dalla Consulta circa l'esigenza di evitare che l'esito finale cui perviene il suo giudizio risulti ancor più pregiudizievole, per il sistema costituzionale nel suo complesso, rispetto allo stesso permanere della legge censurata⁹. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare l'adozione di pronunce che potrebbero dirsi, sì, logicamente inattaccabili, se analizzate esclusivamente nell'ottica di eliminare lo specifico *vulnus* denunciato dal giudice *a quo*, ma che risulterebbero, tuttavia, suscettibili di determinare situazioni maggiormente eversive di quello stesso ordinamento costituzionale che si intendeva, viceversa, proteggere. Con una palese, quindi, «eterogenesi del fine»¹⁰ cui perverrebbe il *dictum* della Corte rispetto allo scopo per il quale è stato istituito sia il controllo di costituzionalità sia, del tutto conseguentemente, l'organo che ad esso presiede.

In quest'ottica, pertanto, non condivido l'opinione di chi sostiene che la Consulta, quando si occupa, come oggi, dell'«impatto ambientale»¹¹ della sua decisione, «tende a decampare dal suo ruolo di giudice della legittimità (costituzionale) delle leggi, per diventare anche e specialmente giudice della “opportunità” delle leggi stesse»¹². Poiché penso, al contrario, che si tratti di una modalità di svolgimento del controllo di costituzionalità che può dirsi in sintonia con il fine ultimo che giustifica la stessa presenza della Corte nel sistema, ovvero sia la tutela di un principio di natura giuridica e non politica che rappresenta il fondamento di un ordinamento normativo a Costituzione rigida e dunque la «Stella polare»¹³ cui la Consulta deve orientare la propria attività: il principio di «legittimità costituzionale». Vorrei del resto ricordare, in senso analogo, che autorevole dottrina¹⁴ si è espressamente richiamata proprio al principio in questione, riconducendo, infatti, a finalità attuative dello stesso, più che ad un criticabile *enlargement of functions*, la tendenza manifestata in passato dalla Corte ad arricchire la tipologia delle proprie tecniche decisionali tramite la sua importante e variegata giurisprudenza “manipolativa”¹⁵. La quale, com'è risaputo, pur non derivando dall'esercizio di alcun potere normativamente attribuito alla Consulta, viene ormai da

⁹ Cfr. ad esempio, nel medesimo senso, G. ZAGREBELSKY, *Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle sue pronunce*, in *Quad. cost.* 1989, il quale parla addirittura di «inimmaginabilità» di decisioni di accoglimento «aventi la conseguenza di aggravare l'incostituzionalità preesistente».

¹⁰ L'espressione è mutuata da G. SILVESTRI, *Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.* 1989, 64.

¹¹ Per questa icastica definizione v. G. BOGNETTI, *La Corte costituzionale tra procedura e politica*, in AA.VV., *Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989*, Milano, 1990, 224.

¹² In termini S. FOIS, *La crisi delle istituzioni*, in *Dir. e soc.* 1992, 9.

¹³ L'immagine è ripresa da S. BARTOLE, *L'efficacia temporale delle sentenze ed il bilanciamento dei valori costituzionali*, in *Quad. cost.* 1989, 25.

¹⁴ Il riferimento è a L. ELIA, *La Corte nel quadro dei poteri costituzionali*, in P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, 1982, 515 ss. e 530.

¹⁵ Si potrebbe aggiungere: «nello spazio» per tenere distinte queste decisioni da quelle con cui la Consulta è (successivamente) approdata ad interventi che hanno ad oggetto non tanto il contenuto normativo della disciplina sottoposta al suo giudizio quanto piuttosto gli effetti temporali della sua decisione (si parla quindi, in quest'ultimo caso, di pronunce manipolative «nel tempo»): per l'utilizzo di questa terminologia cfr. ad esempio A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2014, 181.

tempo generalmente accettata¹⁶, se è vero che dopo qualche iniziale discussione dottrinale e sporadici casi in cui i giudici comuni hanno contestato l'efficacia vincolante della parte ricostruttiva della decisione della Corte, l'adozione di dispositivi di natura additiva, sostitutiva, ecc. viene vista, oggi, come uno dei modi pacificamente legittimi attraverso cui il giudice delle leggi può risolvere il problema di costituzionalità che è sottoposto al suo sindacato.

Insomma: se è corretto affermare che «per quanto non detto da nessuna parte della Costituzione, il nucleo fondativo della giustizia costituzionale è la garanzia (non il pregiudizio) dell'ordinata vita dello Stato e del diritto, nel senso della costituzionalità»¹⁷, ne consegue che, al di là di specifiche previsioni normative che consegnino alla Corte strumenti atti allo scopo, discende dallo stesso ruolo che è stato assegnato al giudice delle leggi il compito non tanto di preservare questa o quella parte del dettato costituzionale, quasi che le norme contenute nella Carta fossero entità monadiche non inserite in un sistema complesso, quanto piuttosto il compito di perseguire, in ogni caso, la maggior reintegrazione possibile dell'ordinamento costituzionale violato. Conclusione, questa, che appare confermata, d'altra parte, da un'indagine di carattere comparato¹⁸, dato che da questa emerge con chiarezza una tendenza comune ai vari sistemi di giustizia costituzionale, i quali, pur procedendo da diverse impostazioni di ordine teorico, tanto da dar luogo, com'è risaputo, a modelli (anche decisamente) differenziati di giudizio sulle leggi, si caratterizzano, poi, per la medesima ricerca di strumenti idonei a garantire una certa «flessibilità» – e dunque una certa adattabilità rispetto alle specifiche esigenze che emergono dalla questione di costituzionalità su cui la Corte si trova a giudicare – rispetto al regime che è previsto, in via generale, per gli effetti caducatori di una sentenza di accoglimento. Così da dar vita – come sottolinea oggi la Consulta¹⁹ – ad una «prassi diffusa» di «contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale ... indipendentemente dal fatto che la Costituzione o il legislatore abbiano esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi»²⁰.

Per queste ragioni, pertanto, non mi pare implausibile sostenere che la Corte, in casi del tutto eccezionali e comunque alla luce di quel «principio di stretta proporzionalità» che viene esplicitato,

¹⁶ Tanto che già nel 1976 era stato autorevolmente rilevato che «le sentenze manipolative» erano «“entrate” ... nella vita del sistema», non soltanto perché ad esse veniva «data applicazione in sede giudiziaria ed amministrativa», ma anche perché, «quel che più conta, non di rado ordinanze di rimessione alla Corte (anche della Corte di cassazione) hanno addirittura esplicitamente richiesto una pronuncia di questo tipo» (così V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, Bologna, 1978, 86).

¹⁷ Così G. ZAGREBELSKY, *Il controllo*, cit., 87.

¹⁸ Per la quale mi permetto di rinviare (anche per una dimostrazione dell'affermazione esplicitata, di seguito, nel testo) a R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi*, Milano, 2007, 25 ss. V. ora, in tema, il recentissimo *dossier* n. 191 del dicembre 2014, predisposto dal Servizio Studi della Corte costituzionale su *Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità*, reperibile sul sito della Consulta, sezione Documentazione - Studi di diritto comparato.

¹⁹ A riprova, più in generale, dell'importanza che viene assumendo, nella giurisprudenza della Corte, lo «strumento della comparazione» (come sottolinea, da ultimo, A. RUGGERI, *Lo Stato costituzionale e le sue «mutazioni genetiche»*, in *Quad. cost.* 2014, 839).

²⁰ Ed in effetti, se si analizza la giurisprudenza delle altre quattro «Corti costituzionali europee» oggi evocate dalla Corte italiana solo in due casi (quello austriaco e quello portoghese) è possibile affermare che il potere praticato di modulare gli effetti temporali dell'accoglimento è previsto in Costituzione, mentre nelle altre due ipotesi o viene esercitato senza che alcuna previsione normativa autorizzi il giudice delle leggi a disporre in tal senso (è la situazione riscontrabile nell'ordinamento spagnolo anche dopo la riforma, intervenuta nel 2007, della *Ley organica sul Tribunal constitucional*) oppure è frutto di un'invenzione giurisprudenziale del Tribunale costituzionale che è stata codificata, sì, ma solo *a posteriori*, nella legge che lo riguarda (è il caso dell'ordinamento tedesco): in tema, anche per i necessari riferimenti normativi, bibliografici e giurisprudenziali cfr., volendo, R. PINARDI, *L'horror vacui*, cit., rispettivamente 33-34; 35; 41-42 e 37-40.

dalla stessa, in chiusura dell'odierna teorizzazione²¹, possa limitare gli effetti *pro praeterito* delle sue pronunce caducatorie quale esito di un giudizio bilanciato tra i principi di rango costituzionale che entrano in gioco nella fattispecie²². Finendo quindi per utilizzare, in tal modo, la nozione di incostituzionalità come un dato relativo e non più assoluto²³, e trasformando, dunque, il suo giudizio in una sorta di valutazione comparata tra i diversi "gradi" di illegittimità costituzionale alternativamente prospettabili nelle due ipotesi: e cioè a seguito di una disapplicazione generalizzata della legge dichiarata incostituzionale oppure a seguito di una limitazione degli effetti retroattivi normalmente conseguenti ad una pronuncia di accoglimento.

Né risulta decisivo, a mio avviso, obiettare, a questo modo di vedere, che così procedendo la Consulta «disapplica» quanto statuito dall'art. 30, comma 3, della l. n. 87 del 1953 (ai sensi del quale, lo ricordo: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»)²⁴, perché, a prescindere dal fatto che tale precetto non si rivolge all'organo di giustizia costituzionale ma riguarda, piuttosto, una fase successiva rispetto a quella in cui si svolge il suo sindacato – presupponendo, infatti, che una sentenza di accoglimento sia già stata adottata – mi pare possibile affermare che, anche qualora la Consulta decida di circoscrivere gli effetti retroattivi della sua pronuncia, il disposto in parola continuerà a regolare i comportamenti che dovranno essere tenuti quale conseguenza del *dictum* della Corte, dato che gli operatori del diritto in genere ed i giudici in particolare dovranno disapplicare, anche in questo caso, la disciplina dichiarata illegittima nei limiti in cui, ovviamente, ciò si è verificato²⁵. E cioè a partire da quel *dies a quo* che viene indicato, espressamente, nel dispositivo²⁶, ovvero sia dal

²¹ V. infatti l'ultimo capoverso del punto 7 del *Considerato in diritto*, in cui si parla di «due chiari presupposti» che devono coesistere per legittimare l'intervento di regolazione degli effetti temporali ovvero sia «l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco».

²² A questa possibilità, del resto, si sono richiamati, in passato, pur con toni e sfumature diverse, numerosi giuristi; tra questi C. MEZZANOTTE, *Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale*, in AA.VV., *Effetti temporali*, cit., 39 ss. e spec. 44; M. LUCIANI, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni novanta*, ivi, 114-115; T. MARTINES, *Considerazioni sul tema*, ivi, 240; S. P. PANUNZIO, *Incostituzionalità «sopravvenuta»*, cit., 284; A. PIZZORUSSO, *Soluzioni tecniche per graduare gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.* 1988, II, 2426; ed F. MODUGNO, *I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale*, in *Quad. cost.* 1989, 41 ss. V. ora, in senso non dissimile, A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, in *Forum di Quad. cost.*, 3 aprile 2015, 1-2.

²³ Sulla concezione «relazionale» della nozione di incostituzionalità si vedano i numerosi contributi di Franco Modugno, tra i quali ricordo: *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.* 1978, I, 1252; *Corte costituzionale e potere legislativo*, in P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI (a cura di), *Corte costituzionale*, cit., 90; *I criteri*, cit., 50; e *La Corte costituzionale oggi*, in AA.VV., *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 561.

²⁴ Cfr., in proposito, le riflessioni sviluppate da R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in *Forum di Quad. cost.*, 6 aprile 2015, 21.

²⁵ Diversamente ragionando, del resto, si dovrebbe ad esempio sostenere che a seguito di una pronuncia di accoglimento parziale l'intera disposizione impugnata deve essere disapplicata nonostante la stessa venga dichiarata illegittima solo parzialmente.

²⁶ Si noti, a questo proposito, che, nell'individuare l'oggetto della disapplicazione conseguente ad una sentenza di accoglimento, l'art. 30 cit. parla di «norme dichiarate incostituzionali» e la Corte, quando circoscrive gli effetti *pro praeterito* della sua decisione, si pronuncia per l'illegittimità della legge *sub iudice* solo «a partire da un certo momento». Così da distinguere, per l'appunto, «diacronicamente, le norme dalle disposizioni» e da colpire «soltanto le prime, non diversamente da quanto – contestualmente e sincronicamente, invece – ha ... sempre fatto con l'adottare sentenze di accoglimento manipolative, aggiuntive o sostitutive» (per le frasi riportate tra virgolette cfr. F. MODUGNO, *I criteri* cit., 40-41, corsivo testuale).

momento iniziale del decorrere degli effetti caducatori per come questo è stato individuato dai giudici della Consulta.

5. Ciò argomentato, in linea generale, circa la teorizzazione oggi prospettata dal giudice delle leggi, va però immediatamente evidenziato come la condivisione della stessa, entro i limiti poc' anzi precisati, non implica affatto pervenire ad una automatica (e quindi del tutto acritica) accettazione di qualsivoglia modalità di utilizzo del potere in oggetto. Come dimostra proprio l'analisi del percorso argomentativo che ha condotto la Consulta all'odierna scelta dispositiva.

5.1. La Corte, come s'è visto, dopo aver accertato che il vizio che affliggeva la disciplina *sub iudice* doveva ritenersi originario è pervenuta all'adozione di una pronuncia di accoglimento totalmente irretroattiva perché preoccupata dall'impatto finanziario che si sarebbe prodotto a seguito di una normale efficacia *pro praeterito* della declaratoria di incostituzionalità²⁷.

Ora, il primo aspetto su cui vorrei brevemente richiamare l'attenzione riguarda la circostanza che la preoccupazione in parola è stata sì esplicitata, dalla Consulta, soltanto in chiusura dell'*iter* argomentativo che contraddistingue la sentenza in commento²⁸, ma poteva, a ben vedere, già desumersi da altri fattori.

In primo luogo, infatti, colpiscono, al riguardo, i tempi di decisione della Corte. Risultando, invero, quanto meno insolito che il giudice delle leggi si pronunci su una questione di costituzionalità a quasi quattro anni di distanza dalla sua prospettazione²⁹, tanto da legittimare il sospetto che si sia inteso rinviare tale momento fin quando ciò è risultato possibile, allo scopo di attendere che un intervento del legislatore consentisse di risolvere la *quaestio de qua* in maniera diversa e – vorrei dire – meno problematica di quella che caratterizza la sentenza in esame³⁰. Anche se poi non va sottaciuto come l'atteggiamento dilatorio che è stato tenuto dai giudici della Consulta si sia rivelato, alla prova dei fatti, (addirittura) controproducente, nella misura in cui ha finito per ampliare il periodo di applicazione della disciplina impugnata e con esso l'ammontare delle restituzioni dovute quale si sarebbe reso necessario a seguito di una caducazione generalmente retroattiva della legge censurata.

In secondo luogo, inoltre, occorre sottolineare, nel medesimo senso, il sentimento che definirei di rammarico che traspare dalle riflessioni sviluppate dalla Corte, quando, trovandosi ad argomentare l'incostituzionalità della *Robin Tax*, si occupa, più precisamente, della sua «proiezione temporale». La Consulta, infatti, non manca di porre in evidenza come «numerosi», in passato, siano risultati «i casi di temporaneo inasprimento dell'imposizione – applicabili a determinati settori produttivi o a determinate tipologie di redditi e cespiti – ritenuti non illegittimi da questa Corte proprio in forza della loro limitata durata»³¹. Nella fattispecie, tuttavia, «le disposizioni censurate nascono e

²⁷ Nonché, va aggiunto, in ragione della «grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.» che ciò avrebbe – sempre nel pensiero della Consulta – comportato.

²⁸ V. infatti, *supra*, quanto rilevato, in proposito, nel par. 3.

²⁹ L'ordinanza che solleva la questione decisa con la [sent. n. 10](#) era stata adottata, infatti, il 26 marzo del 2011. Si noti che, nel corso di quell'anno, i dati forniti da R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in ID., (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013)*, Torino, 2014, 34, ci informano che la Corte costituzionale ha risposto, mediamente, alle doglianze sollevate dai giudici *a quibus* in soli 183,89 giorni. Laddove, va precisato, tale tempo di attesa è stato calcolato a partire dal momento della pubblicazione dell'ordinanza di rinvio sulla Gazzetta ufficiale (ciò che è avvenuto, nel caso di specie, il 19 ottobre del 2011).

³⁰ L'abrogazione, ad esempio, della *Robin Tax* oppure una sua decisa riduzione avrebbe fortemente limitato l'impatto macroeconomico delle restituzioni dovute, a causa dei versamenti tributari già effettuati, quale conseguenza dell'accoglimento, potendo forse ipotizzarsi che a quel punto la Corte costituzionale avrebbe annullato *tout court* la disciplina impugnata oppure sarebbe pervenuta all'adozione di una pronuncia di «costituzionalità provvisoria»: cfr., al riguardo, quanto evidenziato, di seguito, nel testo.

³¹ In ipotesi del genere, detto altrimenti, la Corte ha legittimato la disciplina *sub iudice*, pur astrattamente incostituzionale, in ragione della sua temporaneità, sicché è proprio la considerazione di tale caratteristica intrinseca

permangono nell'ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato», con la conseguenza che le stesse non possono essere ritenute (neppure “provvisoriamente”) compatibili con il dettato costituzionale, così da evitare la loro immediata caducazione e con essa il prodursi dei problemi causati da un impatto macroeconomico eccessivo della sentenza di accoglimento. Che, anzi – rincara la Consulta – «l'imposta oggetto del presente giudizio, che già in origine era stata istituita senza limiti di tempo, è stata poi stabilizzata accentuando gli aspetti della normativa su cui si fondano le doglianze prospettate dalla ricorrente».

5.2. In definitiva: la disciplina impugnata risultava incostituzionale *ab origine* né poteva essere (provvisoriamente) salvata in ragione di una sua (inesistente) temporaneità³². La Corte, quindi, all'esito del bilanciamento di principi già descritto, avvicina dal passato al presente il *dies a quo* della riscontrata illegittimità con lo scopo di limitare gli effetti retroattivi della sua decisione. Ed a tal fine dichiara, nel dispositivo, che il contrasto tra la disciplina impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost. si è verificato, in realtà, solo a decorrere dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della [sent. n. 10 del 2015](#) e dunque in un momento (largamente) successivo rispetto a quello del suo effettivo manifestarsi.

La tecnica decisionale che caratterizza l'odierna pronuncia è quindi quella tipica delle sentenze di «incostituzionalità differita»³³. Con le quali la Consulta, nella consapevolezza che una normale efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità, nel tutelare quei beni o principi che risultano lesi dalla legge *sub iudice*, finirebbe, tuttavia, per provocare una più grave carenza di tutela a danno di altri valori o interessi del medesimo rango, preferisce differire nel tempo l'efficacia caducatoria della dichiarazione di incostituzionalità, in modo tale da ridurre – od addirittura, come nel nostro caso, da eliminare del tutto – l'incidenza della sua decisione sui rapporti giuridici precedentemente sorti e tuttora pendenti.

Ebbene, se quanto appena affermato corrisponde a verità, non va esente da critiche il seguente passaggio argomentativo sviluppato dal giudice delle leggi.

La Corte scrive, infatti, nel punto 7 del *Considerato in diritto* – proprio al fine di giustificare il potere che viene oggi non soltanto teorizzato ma anche in concreto utilizzato – che: «così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell'intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo».

Ora, a mio avviso, la similitudine testé riportata non coglie nel segno. Dimostrando, anzi, una certa qual difficoltà dell'organo di giustizia costituzionale a tenere distinte fattispecie tra loro non sovrapponibili, tanto da dar vita a tipologie decisionali che hanno ricevuto valutazioni anche molto diversificate circa la loro ammissibilità.

Un conto, infatti, è accertare, e del tutto conseguentemente dichiarare, che il vizio che affligge la disposizione impugnata riguarda solo una sua parte o un suo specifico aspetto. In questa ipotesi, l'adozione di un dispositivo ad efficacia circoscritta discende in maniera piana e coerente dalla mera

della disciplina impugnata che ha finito per modificare i termini ordinari del giudizio di costituzionalità (si tratta tipicamente di decisioni ascrivibili al *genus* delle pronunce di «costituzionalità provvisoria», su cui cfr., volendo, R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, Milano, 1993, 76 ss.).

³² Non concordo, quindi, con una delle soluzioni alternative all'odierna pronuncia prospettate da I. MASSA PINTO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiusdizionalismo costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1 del 2015, 9, laddove l'Autrice parla della possibilità, per la Corte, di adottare una sentenza di «ancora costituzionalità».

³³ Sui cui caratteri strutturali (e per le opportune esemplificazioni) mi permetto di rinviare, *amplius*, a R. PINARDI, *La Corte*, cit., 53 ss.

presa d'atto e conseguente recezione della specificità della situazione normativa che forma oggetto di giudizio. Così come avviene, sul piano diacronico, con l'adozione di sentenze di «incostituzionalità sopravvenuta»³⁴, se è vero che, in casi del genere, la limitazione degli effetti nel tempo della pronuncia della Corte consegue al semplice accertamento che il *vulnus* costituzionale si è determinato, in effetti, solo a partire da un momento successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della legge censurata³⁵.

Altra cosa, invece, è, da un lato, individuare con precisione il momento dell'insorgenza del vizio di incostituzionalità, ma dall'altro, poi, “spostare in avanti” tale *dies a quo* dichiarando che il contrasto tra legge e parametro costituzionale si è in manifestato, in realtà, solo a partire da un momento successivo. Solo in questa ipotesi, se ben si considera, si può parlare a giusta ragione di una “manipolazione” degli effetti *pro praeterito* normalmente conseguenti ad una declaratoria di incostituzionalità³⁶. E solo in questo caso, del resto, la pronuncia della Corte costituzionale discende non tanto dal mero raffronto tra disciplina impugnata e parametro di giudizio, quanto piuttosto da un'operazione ermeneutica che si appalesa, come s'è visto, ben più articolata, comprendendo (anche) un bilanciamento tra le diverse istanze di rilievo costituzionale che risultano coinvolte nel suo giudizio.

5.3. L'aspetto, infine, più problematico del dispositivo oggi adottato dai giudici della Consulta riguarda il rapporto tra la clausola di decorrenza degli effetti dell'accoglimento *ivi* contenuta e la logica stessa del giudizio in via incidentale.

Innanzitutto vorrei osservare che ogniqualvolta la Corte costituzionale si pronuncia per l'efficacia esclusivamente *pro futuro* di una decisione caducatoria il suo ragionamento si sostanzia, a rigor di logica, in un discutibile giudizio di natura prognostica. Perché se la decorrenza del *vulnus* costituzionale viene fissata nel giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, essa risulta sicuramente successiva rispetto al momento in cui il vizio è stato accertato. Momento che non può non coincidere con la data in cui la sentenza viene deliberata. Si consideri, d'altra parte – sotto analogo profilo – che la Corte è chiamata a giudicare nell'ambito del *petitum*. E deve quindi tener conto della norma impugnata così come essa viene in considerazione

³⁴ Sulle analogie riscontrabili tra queste pronunce e le sentenze di «accoglimento parziale» v. già, molto chiaramente, M. R. MORELLI, *Incostituzionalità sopravvenuta e dichiarazione di illegittimità «dal momento in cui»*. *Spunti sull'ammissibilità di una nuova ipotesi tipologica di decisione costituzionale di accoglimento parziale*, in *Giust. civ.* 1987, I, 776-777.

³⁵ In ipotesi siffatte, in altre parole, la Corte costituzionale sembra restare «nell'ambito che è proprio di un'attività dichiarativa, nulla aggiungendo di suo ad una situazione normativa che, appunto, implicherebbe con l'insorgere del vizio di incostituzionalità la delimitazione nel tempo degli effetti dell'accertamento del vizio stesso» (così S. BARTOLE, *L'efficacia temporale*, cit., 19-20). Per un'analisi più approfondita dei presupposti e delle diverse *species* in cui è possibile suddividere la categoria delle sentenze di «incostituzionalità sopravvenuta» mi sia concesso rinviare a R. PINARDI, *La Corte*, cit., 37 ss.

³⁶ Giacché, viceversa, nel caso di adozione di sentenze di «incostituzionalità sopravvenuta», non si può correttamente parlare «di una delimitazione temporale dell'efficacia naturalmente “retroattiva” della sentenza, dal momento che l'atto impugnato non verrebbe a trovare più applicazione *fin dall'inizio della sua acclarata incostituzionalità*, cioè a partire dal momento in cui si è determinata la causa che lo rende giuridicamente invalido» (in termini A. RUGGERI, *Vacatio sententiae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunce della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.* 1988, II, 932, corsivo testuale). Non convince, pertanto, il richiamo oggi effettuato dal giudice delle leggi a sue precedenti decisioni, nelle quali si sarebbe assistito ad una analoga modulazione degli effetti nel tempo della dichiarazione d'incostituzionalità, perché, accanto a sentenze di «incostituzionalità differita», vengono anche citate due pronunce di «incostituzionalità sopravvenuta» (si tratta, più precisamente, delle [sentt. nn. 124 del 1991](#) e [416 del 1992](#); *contra*, tuttavia, R. DICKMANN, *La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”*, in *Federalismi.it*, 2, nota 1). Così come, si potrebbe aggiungere, l'elenco proposto pecca per difetto, non includendo (almeno) la [sent. n. 1 del 1991](#), di «incostituzionalità differita» e per di più motivata da preoccupazioni di ordine finanziario circa le conseguenze che si sarebbero prodotte a seguito di una normale efficacia retroattiva della sentenza di accoglimento.

nel momento della sua applicazione nel giudizio principale. Se questo è vero, pertanto, in casi analoghi a quello oggi deciso dal giudice delle leggi, si imporrebbe, piuttosto, l'adozione di un dispositivo di rigetto³⁷. Dato che per espressa statuizione della stessa Consulta la disciplina *sub iudice* è divenuta (*rectius*: diverrà) incostituzionale solo a partire da un momento successivo.

Occorre poi porre in evidenza come una dichiarazione di incostituzionalità con efficacia totalmente irretroattiva sia destinata a non esplicare effetto alcuno non soltanto nei confronti dei processi pendenti in cui la legge censurata deve ancora trovare applicazione, ma anche e specialmente nei confronti del procedimento in cui è sorta la questione di costituzionalità. La motivazione della Corte, su questo aspetto centrale ed altamente problematico della pronuncia adottata, è laconica. Limitandosi, infatti, a ripetere, in buona sostanza³⁸ – quasi alla lettera – una considerazione già svolta, in sede scientifica, da uno dei suoi attuali componenti³⁹: il «requisito della rilevanza ... opera soltanto nei confronti del giudice *a quo* ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte *ad quem* al fine della decisione sulla medesima». Il problema, tuttavia, in casi del genere, non è tanto il rispetto, o meno, di uno specifico requisito di natura processuale, la cui applicazione, peraltro, ha dato vita, come è assai noto, ad «una giurisprudenza costituzionale “ballerina”»⁴⁰. Quanto piuttosto il fatto che un dispositivo di accoglimento con efficacia *ex nunc* finisce per porsi in antitesi con l'irrinunciabile carattere di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale⁴¹. Spezzando, infatti, quel legame tra processo costituzionale e processo *a quo* che è uno degli aspetti che meglio caratterizzano il tipo di controllo di costituzionalità che è stato accolto nel nostro ordinamento con la scelta, operata dai Costituenti, tramite l'adozione dell'art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948, a favore di un giudizio sulle leggi di natura incidentale.

Si noti, del resto, che l'obiezione appena accennata è la stessa che fu rivolta, prima ancora dell'effettiva messa in opera della Corte costituzionale, alla nota teoria elaborata da Calamandrei⁴² della irretroattività delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale. Ed è anche la ragione per cui Hans Kelsen – che pure ragionava all'interno di un sistema, come quello austriaco, caratterizzato da decisioni di accoglimento con efficacia (generalmente) *ex nunc* o *pro futuro* – sottolineava che un effetto retroattivo nei confronti del giudizio *a quo* «est une nécessité technique parce que, sans lui, les autorités chargées de l'application du droit n'auraient pas d'intérêt immédiat et par suite suffisamment puissant à provoquer l'intervention du tribunal constitutionnel»⁴³.

³⁷ Cfr., in senso analogo, A. PUGIOTTO, *Un inedito*, cit., 3; nonché P. VERONESI, *La Corte “sceglie i tempi”*: sulla modulazione delle pronunce d'accoglimento dopo la sentenza n. 10/2015, *ivi*, 3 aprile 2015, 3, il quale parla, in alternativa, anche della possibile adozione «di una decisione d'inammissibilità».

³⁸ Per un primo commento a questo specifico passaggio della sentenza in rassegna v. R. DICKMANN, *La Corte*, cit., 13-15.

³⁹ Il riferimento è a M. R. MORELLI, *Declaratoria di illegittimità «dal momento in cui»*. *Genesi e fondamento di una nuova tipologia di decisioni costituzionali di accoglimento*, in *Giur. cost.* 1988, II, 522, con opinione ribadita in numerose altre occasioni.

⁴⁰ Traggo siffatto giudizio di sintesi da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti*, cit., 214.

⁴¹ Cfr. ora, in tema, per riflessioni analoghe, R. ROMBOLI, *L'obbligo*, cit., 6-7; A. PUGIOTTO, *Un inedito*, cit., 2 e 4-6; P. VERONESI, *La Corte*, cit., 2; ed A. RUGGERI, *Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015)*, *ivi*, 9 aprile 2015, 2 ss.

⁴² Cfr. infatti, al riguardo, P. CALAMANDREI, *L'illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova, 1950, spec. 92 ss.; ID., *La Corte costituzionale e il processo civile*, in AA.VV., *Studi Redenti*, Milano, 1951, I, 203.

⁴³ Così H. KELSEN, *Rapport sur la garantie juridictionnelle de la Constitution*, in *Annuaire de l'Institut International de Droit Public*, Paris, 1929, 127. Non a caso, pertanto, quando nel 1929 venne introdotta, in Austria, la possibilità per due organi giudiziari (l'*Oberster Gerichtshof* ed il *Verwaltungsgerichtshof*) di adire la Corte costituzionale, all'interno del 7° comma dell'art. 140 della Costituzione austriaca venne prevista un'eccezione alla normale efficacia *ex nunc* delle sentenze caducatorie del *Verfassungsgerichtshof* relativa, per l'appunto, al procedimento da cui aveva preso occasione la sentenza stessa.

Una pronuncia di accoglimento totalmente irretroattiva viene, infine, inevitabilmente a collidere con quel diritto alla tutela giurisdizionale che non soltanto l'art. 24 Cost. riconosce, *expressis verbis*, come «inviolabile»⁴⁴, ma che secondo la stessa Consulta – come ribadito anche di recente⁴⁵ – va «annoverato tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale»⁴⁶. Dal momento che la Corte, con la sua decisione, disattende, in ultima analisi, le legittime aspettative di chi, nel processo principale, aveva eccepito, a giusta ragione, l'esistenza di un vizio di incostituzionalità⁴⁷, ottenendo, tra l'altro, nella parte motiva della pronuncia caducatoria, un esplicito riconoscimento della fondatezza delle sue pretese. Sotto questo profilo, in altre parole – come ebbe limpidamente ad affermare lo stesso giudice delle leggi⁴⁸ – «non può non apparire in contraddizione con la natura stessa di una sentenza pregiudiziale [...] l'ipotesi in cui la sentenza emanata nel giudizio incidentale non possa trovare applicazione nel giudizio principale che l'ha provocata. In sostanza il diritto di ognuno ad avere per qualsiasi controversia un giudice ed un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubita della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere dall'autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella controversia oggetto del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con l'applicazione di una norma riconosciuta illegittima».

6. In conclusione, pertanto, si potrebbe affermare che con [la sent. n. 10 del 2015](#), la Corte, se da un lato individua, in linea generale, nel bilanciamento tra valori lo strumento che può condurla ad una limitazione degli effetti temporali delle sue decisioni, dall'altro, tuttavia, applica il metodo in parola in maniera assai discutibile perché ammesso e non concesso che le norme sul processo costituzionale (ed in particolare sull'incidentalità) possano partecipare ad un bilanciamento del genere⁴⁹, essa “dimentica”, comunque, di prendere in considerazione alcuni principi e diritti di indubbio rilievo costituzionale che risultavano, viceversa, coinvolti proprio a seguito della sua decisione di adottare una pronuncia di accoglimento con clausola di irretroattività.

Così facendo, dunque, la Consulta non sembra raggiungere l'obiettivo che si era prefisso di evitare che la propria decisione, nel tutelare «un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro»⁵⁰. Giacché pronunciandosi per l'illegittimità della legge *sub iudice* con efficacia

⁴⁴ Sul tema della tutela privilegiata dei diritti «inviolabili» cfr., per tutti, A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003, 1 ss.

⁴⁵ Con la [sent. n. 238 del 2014](#), punto 3.4 del *Considerato in diritto*.

⁴⁶ Sul contrasto tra la [sent. n. 10 del 2015](#) ed il diritto di agire in giudizio pone l'accento anche A. PUGIOTTO, *Un inedito*, cit., 5. Ragiona sulla possibilità di un ricorso alla Corte di Strasburgo delle parti del processo *a quo*, per violazione degli artt. 6 e 13 Cedu, R. ROMBOLI, *L''obbligo*, cit., 16-17.

⁴⁷ Né risulta decisivo rilevare, in senso contrario (cfr. il punto 7 del *Considerato in diritto*) che «in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo *pro futuro*, della disposizione costituzionalmente illegittima» perché a prescindere dalla circostanza che ciò esula dal *petitum* sia del processo principale che del giudizio costituzionale, rimane il fatto che la Corte, con la sua decisione, accerta la fondatezza di una domanda proposta in sede giurisdizionale (e tesa alla restituzione dell'imposta incostituzionale già pagata), negando, però, al contempo, la sua soddisfazione.

⁴⁸ Criticando un analogo orientamento della Corte di giustizia, con la quale la stessa aveva limitato gli effetti nel tempo della propria decisione di invalidità in modo tale che essa non risultava applicabile alla fattispecie da cui aveva preso avvio il giudizio (il passaggio riportato nel testo è tratto da Corte costituzionale, [sent. n. 232 del 1989](#), in *Giur cost.* 1989, I, 1009). Sull'evoluzione successiva dell'orientamento giurisprudenziale di cui si discute cfr., volendo, R. PINARDI, *L'horror vacui*, cit., 51-52 ed Autori *ivi* richiamati.

⁴⁹ Per una presa di posizione di segno decisamente contrario cfr. ad esempio R. ROMBOLI, *L''obbligo*, cit., spec. 3-4; ed A. RUGGERI, *Sliding doors*, cit., 2.

⁵⁰ Ciò che, più in generale – e sempre nelle parole del giudice delle leggi – risponde al «compito istituzionale affidato a questa Corte» di garantire la Costituzione «come un tutto unitario, in modo da assicurare “una tutela sistemica e non frazionata” [...] di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione» (cfr. in tal senso, quanto si legge nel punto 7 del *Considerato in diritto* con esplicito richiamo alle [sentt. nn. 264 del 2012](#) e [85 del 2013](#)).

esclusivamente *pro futuro* la Corte scinde, di fatto, quel legame funzionale che deve sussistere, al contrario, tra questione di costituzionalità e giudizio *a quo*, quasi scordasse che l'origine incidentale del suo scrutinio lo pone in diretto contatto con l'esigenza di pervenire ad una tutela adeguata di quelle posizioni soggettive di cui si discute nel processo principale e che risultino costituzionalmente garantite.